



AUTORITÀ GARANT
DELLA CONCORRENZA

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI
UFFICIO DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA

OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, REALIZZAZIONE DI FILE PDF AD ALTA DEFINIZIONE, STAMPA (IN OFFSET, IN DIGITALE E SU CHIAVETTA USB), ALLESTIMENTO, CONSEGNA E TRASPORTO DELLE PUBBLICAZIONI E DEGLI STAMPATI TIPOGRAFICI, A RILIEVO CHIMICO E AD INCISIONE, OCCORRENTI ALL’AUTORITÀ

- OBBLIGHI CONTRATTUALI -

CIG 8300134F3E



Articolo 1 Oggetto del contratto.....	3
Articolo 2 Durata e modalità di esecuzione del contratto	3
Articolo 3 Stipulazione del contratto e cauzione definitiva.....	3
Articolo 4 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni	4
Articolo 5 Obblighi dell’Impresa fornitrice nei confronti dei propri dipendenti	5
Articolo 6 Quinto d’obbligo.....	5
Articolo 7 Modalità di pagamento.....	5
Articolo 8 Domicilio legale	6
Articolo 9 Penali.....	6
Articolo 10 Risoluzione del contratto.....	7
Articolo 11 Sicurezza, Responsabilità per infortuni e danni e coperture assicurative	8
Articolo 12 Riservatezza - protezione dei dati personali – trattamento dei dati personali.....	9
Articolo 13 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	11
Articolo 14 Foro competente	11
Articolo 15 Disposizioni finali.....	11



Articolo 1 Oggetto del contratto

Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi di impaginazione, realizzazione di file pdf ad alta definizione, stampa (in offset, in digitale e su chiavetta usb), allestimento, consegna e trasporto delle pubblicazioni e di fornitura degli stampati tipografici, a rilievo chimico e ad incisione, occorrenti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “Autorità” o “AGCM”), così come meglio descritto nel Capitolato tecnico.

L’Autorità stipula con l’aggiudicatario un contratto a consumo, le quantità dell’appalto tengono conto del normale fabbisogno presunto annuo e potranno subire variazioni quantitative in più o in meno in relazione alla reale attività, pertanto, il corrispettivo sarà riferito a quanto effettivamente richiesto da AGCM, regolarmente eseguito dall’Aggiudicatario e accertato dall’Autorità.

L’AGCM non si obbliga a garantire la corresponsione all’aggiudicatario di un importo minimo, essendo il corrispettivo del servizio determinato dalla quantità effettiva ordinata.

Articolo 2 Durata e modalità di esecuzione del contratto

Il contratto avrà durata triennale a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

L’Affidatario si impegna a procedere all’esecuzione del contratto in favore dell’Autorità con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, nonché nel rispetto dei termini essenziali di consegna ivi specificati.

L’Autorità si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

Articolo 3 Stipulazione del contratto e cauzione definitiva.

L’Impresa aggiudicataria, prima dell’affidamento del servizio, dovrà produrre un documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, secondo le modalità e nelle forme di cui all’art. 103 del d.lgs.50/2016. Si precisa che ai sensi del predetto l’articolo in caso di ribasso superiore al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento, fatte salve le riduzioni nei casi previsti dalla medesima normativa.

Resta fermo l’obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l’Autorità abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è vincolante per 180 giorni, dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.



Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo per scrittura privata, secondo le “Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” che si intendono qui integralmente trascritte.

A tal fine, il “Sistema” genera un “Documento di Accettazione” che dovrà essere sottoscritto dal Punto Ordinante e caricato a sistema entro il termine di validità dell’offerta. Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema.

L’Aggiudicatario, a seguito del perfezionamento della stipula, dovrà provvedere al pagamento delle spese per l’imposta di bollo dovuta ex art. 2 della tariffa di cui al DPR 642/1972, pari ad euro 16,00 per ogni “foglio” del “documento di stipula”.

Sulla base delle indicazioni da ultimo fornite dall’Agenzia delle Entrate con specifico riferimento alle modalità di assolvimento del bollo per i contratti pubblici formati all’interno del MEPA (Risposta n. 321 del 25 luglio 2019), il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire mediante una delle modalità.

- o mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; in tal caso l’Aggiudicatario potrà comprovare l’assolvimento dell’imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario;
- o in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

L’Aggiudicatario dovrà fornire all’Autorità la documentazione comprovante l’assolvimento dell’imposta secondo una delle modalità di cui sopra, unitamente ad autodichiarazione ex artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000 s.m.i. con la quale l’Aggiudicatario attesti che il contrassegno viene utilizzato esclusivamente in relazione al predetto “documento di stipula” e non in relazione ad altri documenti. garantisce l’assolvimento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 8 D.p.r. n. 642/1972 e in conformità a quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 20.

Articolo 4 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni

L’Aggiudicatario si obbliga a consentire all’Autorità di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Qualora ad insindacabile giudizio dell’Autorità, vengano riscontrati ritardi o gravi inesattezze nell’esecuzione della prestazione tali da compromettere la qualità dell’oggetto della prestazione, l’Autorità si riserva di agire ai sensi dell’art. 9 (Penali).



Articolo 5 Obblighi dell’Impresa fornitrice nei confronti dei propri dipendenti

L’Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6 Quinto d’obbligo

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento dell’entità delle prestazioni richieste, l’impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire le stesse alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

Articolo 7 Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, mediante bonifico bancario da disporre presso l’Istituto di credito e sul conto corrente dedicato indicato dall’aggiudicatario con specifica comunicazione nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell’art. 3, co. 7 della legge n.136/2010 e s.m.i., previo accertamento della regolarità della fornitura effettuata.

Ciascuna fattura recante la dicitura: “RDO PUBBLICAZIONI E STAMPATI”, da emettere in formato elettronico, dovrà essere intestata a: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, indicare oltre al CIG 8300134F3E il codice di riferimento UAGEC1271 e, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere emessa in formato elettronico ed inoltrata esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

La fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete. Si precisa che l’Autorità opera in regime di split payment di cui all’art.17-ter DPR n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n.190/2014 e s.m.i. In particolare, si precisa che costituiranno causa di formale rifiuto delle fatture elettroniche, esercitato attraverso il Sistema di Interscambio (SDI):

a) la mancata indicazione del CIG, ove esso sia previsto e indicato nel contratto;



- b) l’inserimento di dati obbligatori in campi non appropriati (anche se i dati sono formalmente corretti);
- c) l’indicazione di un importo totale errato in quanto non corrispondente al riparto tra le varie linee;
- d) l’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture esenti da IVA (ai sensi dell’art. 16-bis del R.D. n. 2440/1923 l’Agcm non è, infatti, tenuta a corrispondere il relativo importo);
- e) l’emissione di fatture prima della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite o con cadenza difforme da quella indicata;
- f) indicazione di una data di emissione antecedente a quella dell’invio tramite Sistema di Interscambio (SDI), con conseguente scadenza difforme da quella di legge (30 giorni dalla data di ricezione delle fatture elettroniche).

Il termine per il pagamento è, inoltre, sospeso allorché l’Autorità comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa Autorità riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente.

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell’Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l’interruzione della fornitura e dei servizi previsti nel contratto.

Articolo 8 Domicilio legale

L’Affidatario ha l’obbligo di eleggere un domicilio legale per l’esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.

Essa ha altresì l’obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell’esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell’Affidatario.

Articolo 9 Penali

In caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di svolgimento del servizio così come specificamente descritte nel Capitolato tecnico, l’Aggiudicatario, oltre ad ovviare all’infrazione contestata nel termine stabilito, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura massima del 10% in relazione alla gravità dell’infrazione medesima ovvero, nel caso di mancato rispetto delle tempistiche previste, nella misura pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo.

Inoltre, qualora l’Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme agli obblighi derivanti dal contratto di appalto, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno tempestivamente segnalate affinché l’impresa provveda a sanare immediatamente la situazione. Anche in tal caso, nella determinazione dell’importo della penale si terrà conto della gravità dell’infrazione, e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale.

L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza e/o



dei ritardi a mezzo PEC/email.

L’aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni.

L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora la somma delle penali applicate superi del 10% l’importo contrattuale complessivo, l’Autorità potrà risolvere il contratto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno.

Resta fermo il diritto dell’Autorità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto dall’articolo 1382 c.c., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dall’Autorità.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’Autorità l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente paragrafo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

L’Autorità, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui agli obblighi contrattuali senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

L’Aggiudicatario dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l’importo della penale irrogata.

Articolo 10 Risoluzione del contratto

L’Autorità si riserva, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa semplice comunicazione da inviare a mezzo PEC, con effetto immediato e senza alcun genere d’indennità e compenso per l’aggiudicatario qualora, ad insindacabile giudizio dell’Autorità, le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l’espletamento della fornitura oggetto della presente gara non corrispondano alle condizioni stabilite nei documenti di gara, il servizio sia erogato in modo qualitativamente non sufficiente o non tempestivo, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Automatica risoluzione interverrà in caso di violazione dell’art. 12 (*Riservatezza e protezione dei dati personali*) e nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria (o una delle Imprese partecipanti ad un R.T.I. o Consorzio) perda uno dei requisiti richiesti per l’ammissione alla presente gara.



In caso di risoluzione del contratto l’Autorità si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicare la fornitura oggetto della presente gara all’Impresa classificatasi al secondo posto nella graduatoria.

Articolo 11 Sicurezza, Responsabilità per infortuni e danni e coperture assicurative

Nell’esecuzione del contratto, l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l’incolumità e la salute del personale proprio e di quello dell’Autorità. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.

L’Appaltatore risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell’art. 2049 del codice civile.

L’Appaltatore è responsabile per qualsiasi danno arrecato, per colpa del proprio personale, durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti, alle cose degli uffici o del pubblico che vi accede o del personale dell’Autorità. L’Appaltatore è altresì responsabile dei danni causati dal proprio personale ai dipendenti dell’Autorità od a persone che lavorano per ordine e per conto dell’Autorità (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: operatori economici terzi, collaboratori esterni, visitatori, ospiti, ecc.).

Per quanto sopra è a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell’Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del contratto.

L’Aggiudicatario, per tutta la durata del contratto, dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT/O, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi dell’Aggiudicatario, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio.

Il medesimo dovrà altresì garantire copertura per rischi di tipo professionale.

Tali polizze dovranno rispettare le garanzie ed i massimali minimi previsti dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalla normativa regolante la materia.

Trova applicazione l’art. 119 (Doveri e responsabilità) del d.lgs. n. 209/2005 e la disciplina vigente in materia.

In considerazione del completo esonero dell’Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell’Autorità e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne ed esonerando totalmente l’Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere



sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all’esito dei predetti giudizi.

Articolo 12 Riservatezza - protezione dei dati personali – trattamento dei dati personali

Il prestatore s’impegna a garantire la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni, di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico. Al riguardo farà sottoscrivere apposita dichiarazione d’impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. La massima riservatezza deve essere garantita anche successivamente alla scadenza del contratto.

Per quanto concerne la protezione dei dati personali, il prestatore si impegna:

- a rispettare ed assicurare le misure di sicurezza necessarie per adeguare il livello di protezione dei locali, degli archivi, dei documenti e dei dati alle prescrizioni di legge (decreto legislativo 196/2003 e s.m.i) e del Garante per la protezione dei dati personali;
- a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;
- a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto dall’Autorità o dagli interessati;
- ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del contratto;
- a consentire all’Autorità ed alle persone da questa incaricate l’accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.

Nel caso si verificasse la divulgazione delle informazioni suddette ad una terza parte non autorizzata, il Fornitore deve notificare tempestivamente e confermare per iscritto all’Autorità la divulgazione non autorizzata, e adottare tutte le contromisure più idonee.

La violazione degli obblighi di riservatezza assunti dal Fornitore e dai soggetti sopra indicati dà diritto all’Autorità di risolvere il contratto.

Informativa privacy, ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma; email-PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it; Centralino: +39 06858211 (di seguito Autorità).

2. Tipologia di dati

L’Autorità raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Fornitore, come ad esempio quelli relativi ai dipendenti o incaricati nell’ambito del rapporto contrattuale.

3. Finalità del trattamento



I dati personali sono trattati dall’Autorità per l’esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti negoziali in essere fra le parti, anche nella fase precontrattuale; per la tutela giurisdizionale dei diritti contrattuali; per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle norme di legge. Sono incluse finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività. Il mancato conferimento di dati comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.

4. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

5. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi, alle banche per la gestione d’incassi e pagamenti, a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, ai subappaltatori impegnati in attività connesse all’esecuzione del contratto, ai fornitori di servizi cloud o IT (in qualità di responsabili esterni del trattamento) ed ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi sul sito istituzionale dell’Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

I dati potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

7. Diritti dell’interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR).

L’apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: rpd@agcm.it).

Gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e ss. GDPR).



Articolo 13 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).

La comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

Articolo 14 Foro competente

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 15 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed a quelle del regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità, nonché alla disciplina ed alle condizioni di cui alle Regole del Sistema di *e-procurement*.

Il Responsabile del procedimento

Annalisa Rocchi March
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, la Società dichiara di accettare specificatamente gli artt. 1, 7, 9, 10, 12 e 14 del presente documento.
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)